

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI

### *Settore procedimenti elettorali*

Publicato in albo web il 28.4.2020

D.R. n. 1640 del 28.4.2020

#### IL RETTORE

- V i s t a** la legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- V i s t a** la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Richiamato** lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Richiamato** il Regolamento generale di Ateneo (RGA), in particolare l'art. 3, comma 2, il quale prevede la possibilità che siano adottate modalità telematiche di votazione per tutte le tipologie di elezioni;
- Richiamato** il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, il titolo II;
- Richiamato** il D.R. n. 1351 del 10.4.2020, emanato in attuazione dell'art. 7 del Decreto Legge n. 22 dell'8.4.2020, con cui le elezioni del Rettore per il sessennio accademico 2020/2026 sono state posticipate a data da destinarsi in relazione al termine dello stato di emergenza, dovuto alla pandemia da Covid – 19, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31.1.2020;
- Considerata** la difficile previsione del termine della stessa, nonché la necessità di creare idonei presupposti affinché le votazioni avvengano garantendo la sicurezza delle persone, attraverso la creazione di un sistema telematico di votazione da remoto che non comporti la predisposizione di seggi elettorali e garantisca la sicurezza degli elettori;
- Considerato** che il Senato accademico, in data 28.4.2020, ha approvato le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche del rettore

#### DECRETA

##### **Art. 1)**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento generale di Ateneo, sono emanate, nella stesura allegata, le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche del rettore.

##### **Art. 2)**

Il presente provvedimento è pubblicato nell'albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo, comunicato agli interessati e diffuso a tutta la comunità accademica.

Le disposizioni regolamentari entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE

# **Disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche del Rettore**

*(approvate dal Senato accademico in data 28.4.2020)*

## **INDICE**

- Art. 1 – Procedure telematiche di votazione**
- Art. 2 – Compiti della commissione elettorale**
- Art. 3 – Nomina dell’eletto**
- Art. 4 – Disposizioni finali e rinvii normativi**

### **Art 1 - Procedure telematiche di votazione**

1. Le operazioni di voto da remoto si svolgono mediante l’utilizzo di dispositivi elettronici personali utilizzando una procedura telematica la quale preveda:
  - la possibilità di esprimere un solo voto a favore di un solo candidato
  - la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca)
  - che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto
  - la corretta acquisizione della preferenza espressa
  - la segretezza del voto
  - adeguate modalità di accertamento dell’identità dell’elettore
  - l'assoluta impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore.
2. Il calendario delle votazioni è stabilito con delibera del Senato accademico.
3. Il peso del voto degli elettori tecnici-amministrativi a tempo indeterminato è stabilito dal senato accademico con riferimento alla data di indizione delle elezioni.
4. Le operazioni di scrutinio e di formazione della graduatoria elettorale si svolgono mediante la procedura telematica.

Per tutte le operazioni di carattere informatico, il gestore del sistema garantisce il necessario supporto per l’intera durata del procedimento elettorale, consentendo il costante monitoraggio delle votazioni ai componenti della commissione elettorale limitatamente alla verifica del raggiungimento del *quorum* di validità della votazione.

### **Art. 2 – Compiti della commissione elettorale**

1. La commissione elettorale:
  - a) determina il numero totale degli elettori per ogni votazione tenuto conto delle eventuali necessarie modifiche, integrazioni e/o correzioni di errori degli elenchi elettorali, dalla commissione stessa autorizzate, e determina il corrispondente *quorum* per la validità della votazione, pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto;
  - b) sovrintende per quanto possibile alle operazioni di voto;
  - c) sulla base della elaborazione dei dati restituita dal programma informatico di votazione, in caso di raggiungimento del *quorum* individua l’eletto nel candidato che nella prima o nella seconda votazione abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; qualora nella seconda votazione non risulti eletto alcun candidato, individua i due candidati ammessi al ballottaggio e, a seguito di quest’ultimo, il candidato eletto al termine del procedimento.
2. La commissione elettorale delibera a maggioranza con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti, tra cui il presidente o il vice presidente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

### **Art. 3 – Proclamazione e nomina dell’eletto**

1. Il rettore:
  - a) esercita il controllo di legittimità sugli atti della commissione e sul procedimento elettorale;
  - b) al fine della nomina ministeriale dell’eletto, trasmette al MIUR le copie conformi dei verbali delle riunioni della commissione, la dichiarazione di opzione dell’eletto per il regime di impegno a tempo pieno e la dichiarazione di accettazione della carica.
2. L’eletto è nominato con decreto del ministro competente per il mandato corrispondente al sessennio accademico 2020-2026.

### **Art. 4 – Disposizioni finali e rinvii normativi**

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono emanate con decreto del rettore e sono pubblicate nell’albo informatico dell’Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esse entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell’albo informatico.
2. Per completezza di documentazione si richiamano di seguito le prescrizioni di Statuto e Regolamento di cui le presenti disposizioni regolamentari costituiscono necessaria integrazione:

#### Statuto

*Quorum* per la validità delle votazioni (art. 58, comma 1) Incompatibilità (art. 60, comma 3)

*Quorum* per la proclamazione dell’eletto (art. 64, comma 4)

#### Regolamento generale di Ateneo

Titolo V – ELEZIONI E DESIGNAZIONI

Ineleggibilità alle cariche accademiche (art. 21, commi 2 e 3) Costituzione della Commissione elettorale (art. 28)

#### Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni

Titolo II – ELEZIONI DEL RETTORE

Indizione, verifica dell’ammissibilità delle candidature e tornate elettorali (art. 3) Designazione e composizione della commissione elettorale (art. 4, commi 1 e 2) Candidature (art. 5)  
Cessazione anticipata dalla carica (art. 8)